

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tar Sicilia Palermo, Sezione Seconda, nel giudizio R.G. 1706 del 2022, con Ordinanza n.2486 del 25.07.2023, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ha ordinato la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e di quelli per motivi aggiunti ai controinteressati non intimati presenti nella graduatoria definitiva mediante pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Assessorato resistente. Contenuto del presente avviso:

-Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di R.G. ricorso:

TAR Sicilia Palermo, Sezione Seconda – R.G.1706 del 2022;

-Parti ricorrenti:

Sciuto Lucia Grazia, nata a Catania (CT) l'11.03.1992, c.f. SCTLGR92C51C351O, residente in Trecastagni (CT) in via Bettino Ricasoli n.13; **Fedele Igor**, nato a Messina (ME) il 12.08.1971, c.f. FDLGRI71M12F158J, residente in Messina (ME) in via Torr. Trapani Compl. La Residenza sn; **Maenza Gaetano**, nato a Catania (CT) il 17.09.1963, c.f. MNZGTN63P17C351K, residente a Catania (CT) in Via Teocrito n.11; **Testai Fabrizio Antonio**, nato a Catania (CT) il 20.10.1976, c.f. TSTFRZ76R20C351C, residente in Via Goffredo Mameli n.54, Mascalucia (CT); **Zappalà Giuseppe**, nato a Catania (CT) il 14.05.1981, c.f. ZPPGPP81E14C351O, residente a Viagrande (CT) nella via G. Garibaldi n.157, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce ai vari ricorsi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Cristina Emmi del Foro di Catania, con studio in Catania (CT), Via Ardizzone Gioeni n.58 (C.F.: MMEMCR82L65E532M - PEC: mariacristina.emmi@pec.ordineavvocaticatania.it) e Maria Grazia Grasso del Foro di Catania (c.f. GRSMGR79T55C351E -pec: mariagrazia.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliati presso i domicili digitali dei predetti difensori;

-Amministrazioni intime:

Regione Siciliana Presidenza, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, **Regione Siciliana Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo**, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore *p.t.*, **Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia**, in persona del Presidente *p.t.*, c.f. 93105900877, **Commissione Esaminatrice** nominata ai fini dell'Avviso pubblico "*per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica*", di cui al D.A. n.2724 del 12.10.2021, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, costituita in giudizio;

-Controinteressato evocato in giudizio:

Sig. Dario Teri, c.f. TREDRA81L27C351E, nato a Catania (CT) il 27.07.1981, non costituito in giudizio;

-Intervenuti ad *opponendum*:

Sigg.ri Aiello Toni, c.f. LLATNO88P18C351D, nato a Catania (CT) il 18 Settembre 1988 e **Fazio Giovanni**, c.f. FZAGNN92L01C251P, nato a Catania il 1 luglio 1992, entrambi rappresentati, difesi e domiciliati presso il loro procuratore, Avv. Fabio Lo Presti (c.f. LPRFBA68L03C351C – pec: fabio.lopresti@pec.ordineavvocaticatania.it).

-Ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assessorato resistente, ossia Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: Ordinanza Tar Palermo, Sezione Seconda n.2486 del 2023;

-Stato del giudizio: prossima Udienza Pubblica del 4.12.2023 presso Tar Palermo, Sezione Seconda.

-Testo integrale del ricorso e dei due ricorsi per motivi aggiunti:

ECC.MO TAR PALERMO

Ricorso con richiesta di sospensiva e di

Decreto *inaudita altera parte* ex artt. 55 e 56 c.p.a.

Nell'interesse dei **Sigg.ri:**

Sciuto Lucia Grazia, nata a Catania (CT) l'11.03.1992, c.f. SCTLGR92C51C351O, residente in Trecastagni (CT) in via Bettino Ricasoli n.13;

Fedele Igor, nato a Messina (ME) il 12.08.1971, c.f. FDLGRI71M12F158J, residente in Messina (ME) in via Torr. Trapani Compl. La Residenza sn;

Maenza Gaetano, nato a Catania (CT) il 17.09.1963, c.f. MNZGTN63P17C351K, residente a Catania (CT) in Via Teocrito n.11;

Testaì Fabrizio Antonio, nato a Catania (CT) il 20.10.1976, c.f. TSTFRZ76R20C351C, residente in Via Goffredo Mameli n.54, Mascalucia (CT);

Zappalà Giuseppe, nato a Catania (CT) il 14.05.1981, c.f. ZPPGPP81E14C351O, residente a Viagrande (CT) nella via G. Garibaldi n.157,

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Cristina Emmi con studio in Catania (CT), Via Ardizzone Gioeni n.58 (C.F.: MMEMCR82L65E532M - PEC: mariacristina.emmi@pec.ordineavvocaticatania.it) e Maria Grazia Grasso del Foro di Catania (c.f. GRSMGR79T55C351E - pec: mariagrazia.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliati presso i domicili digitali dei predetti difensori.

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni di segreteria presso il numero di fax n. 095.5183293 o agli indirizzi pec sopra indicati.

-ricorrenti-

Contro

- **Regione Siciliana, Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo**, c.f. 80012000826, con sede in Via Notarbartolo n.9, Palermo (PA), in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

- **Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia**, c.f. 93105900877, con sede in Via Ospedale n.8, Linguaglossa (CT), in persona del rappresentante *p.t.*, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

- **Commissione Esaminatrice** nominata ai fini dell'Avviso pubblico "*per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica*", di cui al D.A. n.2724 del 12.10.2021, in persona del suo Presidente *p.t.*, rappresenta, difesa e domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

-resistenti-

E nei confronti

- **del Sig. Dario Teri**, c.f. TREDRA81L27C351E, nato a Catania (CT) il 27.07.1981 e residente a Riposto (CT) Via Francesco Baracca n.2 A

-controinteressato-

In impugnativa, per l'annullamento *in parte qua* e per la sospensione anche *inaudita altera parte*

- del provvedimento pubblicato sul Portale Istituzionale della Regione Siciliana in data 7 ottobre 2022 recante il calendario ed elenco degli ammessi alle prove orali relativamente all'avviso pubblico per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione "guide vulcanologica", pubblicato con D.A. dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.2724 del 12.10.2021, come modificato dal successivo D.A. n.36 del 21.01.2022, nella parte in cui non comprende i nominativi degli odierni ricorrenti come soggetti ammessi alle medesime prove orali **(cfr.all.1)**.
- dei risultati/esiti delle prove pratiche del concorso in esame tenutesi nei giorni 7,8,9 settembre; risultati/esiti mai conosciuti e mai comunicati agli odierni ricorrenti;
- della mancata ammissione alle prove orali del concorso in esame dei ricorrenti e/o loro esclusione, mai ad essi comunicata;
- dei due vademecum operativi - differenti e verosimilmente sostitutivi l'uno dell'altro - inviati tramite pec ai candidati rispettivamente nei giorni 2 e 6 settembre 2022, nella parte in cui, in

violazione dell'art.7 del bando di concorso, si stabilisce *“la valutazione finale della prova tecnico pratica si basa su abilità e capacità specifiche del candidato espresse nel corso della prova stessa nel terminare la prova entro il tempo che verrà comunicato al momento della partenza”* (cfr. **all. 2 e 3**);

- ogni ulteriore atto, verbale, comunicazione anche solo verbale, presupposto o connesso e/o comunque consequenziale, anteriore e/o successivo, anche non meglio conosciuto, agli atti di cui sopra.

Fatto

Con Decreto dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.2724 del 12.10.2021 veniva approvato, ai sensi dell'art.18 della Legge regionale n.28 del 1996, l'avviso pubblico per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione *“guida vulcanologica”* (cfr. **all.4**). Un corso organizzato dalla Regione Sicilia, con la collaborazione del Collegio Regionale delle guide alpine.

Il bando prevedeva, dopo una fase preliminare di verifica dei requisiti di partecipazione, due prove, indicate nel bando all'art. 7: la prova tecnico-pratica (percorso escursionistico) ed un successivo colloquio individuale. Il punteggio minimo da conseguire nella prova tecnico pratica ai fini dell'accesso alle prove successive veniva fissato a punti n.25/50. L'Ammissione al corso veniva inoltre subordinata al superamento di entrambe le prove previste con il conseguimento di un punteggio minimo complessivo pari a 55/100.

Nell'allegato 3 al suddetto D.A. venivano indicati il percorso per i candidati: a seconda delle condizioni meteo, percorso ad anello 1 e percorso ad anello 2.

A seguito di segnalazioni su inesattezze o rischi di non praticabilità ambientale causa neve di taluni dei percorsi indicati, con successivo D.A. n. 36 del 21.01.2022 (cfr.**all.5**), venivano apportate modifiche al precedente Decreto, con totale sostituzione dell'allegato 3 del precedente bando con un nuovo allegato 3, contenente nuovi itinerari e percorsi (*“con riferimento a quanto rappresentato in premessa, nel D.A. n.2724 del 12.10.2021 è sostituito l'allegato 3 con il documento allegato, che forma parte integrante del presente Decreto”*).

In particolare venivano indicati nuovi n.3 percorsi: 1): **“Percorso 1:** partenza Rifugio Citelli... arrivo: parcheggio partenza seggiovia...caratteristiche: dislivello in salita 1800 metri, dislivello in discesa 1700 metri, lunghezza percorso 20 Km, tempo di percorrenza indicativo: 7,5 ore”; 2) **“Percorso 2,** Partenza Bivio Case Paternò.... arrivo: centro informazioni, caratteristiche: dislivello in salita 1.800, dislivello in discesa 1300 metri, lunghezza percorso 20 Km, tempo di percorrenza indicativo: 7 ore”; 3) **“Percorso 3:** “Partenza Ente Parco Etna... arrivo: Parcheggio Monte Serra Pizzuta Calvarina... caratteristiche: Dislivello in salita: 1800 metri, dislivello in discesa 1100 metri, lunghezza percorso 19 km, tempo di percorrenza indicativo: 7 ore”.

Con successivo D.D.G. n.262/S7 del 10 marzo 2022 (cfr. **all.6**), completata l’istruttoria sulle istanze trasmesse in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, veniva approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla selezione, in cui figurano i nominativi di tutti gli odierni ricorrenti.

Con successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 21 luglio 2022, venivano fissate le date della prova pratica che si è effettivamente tenuta in data 7,8,9 settembre 2022 (cfr. **all.7**).

Il 2 Settembre scorso veniva comunicata con pec la lettera sorteggiata - a seguito di un sorteggio di cui non è stata data alcuna pubblicità - e la suddivisione dei candidati nelle tre giornate destinate all’esame. Nella medesima data veniva inoltrato dalla Commissione d’esame, sempre con pec, un vademecum operativo ai candidati (cfr. **all.2**) in cui erano presenti evidenti differenze rispetto al bando di concorso. Specificamente si segnalava: *“la valutazione finale della prova tecnico pratica si basa su abilità e capacità specifiche del candidato espresse nel corso della prova stessa nel terminare la prova entro il tempo che verrà comunicato al momento della partenza”*. Inoltre, sempre in difformità rispetto al bando e senza motivazione, veniva istituito l’obbligo per i partecipanti di arrivare al punto di controllo n.3 entro 4 ore, pena la non prosecuzione ed esclusione dalla prova, nonché veniva introdotto il divieto dell’utilizzo dei bastoncini.

Anche questa volta, su segnalazioni relative alle incongruenze presenti all’interno del Vademecum, la Commissione inviava in data 6 settembre 2022 un secondo vademecum

operativo, verosimilmente sostitutivo del precedente, in cui non comparivano le restrizioni relative ai bastoncini ed al cancello orario, lasciando tuttavia impregiudicata la determinazione – inesistente all'interno del bando di concorso e già sopra citata : *“la valutazione finale della prova tecnico pratica si basa su abilità e capacità specifiche del candidato espresse nel corso della prova stessa nel terminare la prova entro il tempo che verrà comunicato al momento della partenza”*.

Nei giorni in cui si sono tenute le prove pratiche (**Percorso n.1 dell'allegato 3 del D.A. n.36**), i Commissari di Gara, prima della partenza, verbalmente, immotivatamente ed in palese violazione del bando, hanno comunicato ai candidati che la prova si sarebbe svolta, in tempo ridotto rispetto a quello previsto ed esattamente in 6 ore, oltre il tempo limite di 50 minuti (di eventuale ritardo), introducendo inoltre un ulteriore checkpoint tra il III ed il IV punto di controllo (**cf. all.n.8**).

Tuttavia, nonostante il malcontento ed i seri dubbi sull'operato della Commissione, gli odierni ricorrenti si sono tutti sottoposti alla prova pratica; prova di cui – si precisa sin da ora - non hanno mai conosciuto l'esito ed il punteggio.

Gli stessi – nonostante non siano in possesso di documentazione ufficiale relativa al tempo da loro effettivamente impiegato - hanno concluso la prova e sono perfettamente rientrati nei tempi indicati nel bando ai sensi dell'allegato 3 del D.A. n.36, Percorso 1.

Successivamente, in data 7 Ottobre 2022, con avviso pubblicato sul sito istituzionale (**cf. all.1**), senza preventive comunicazioni di qualsiasi genere ai candidati, venivano indicati i nominativi degli ammessi alla prova orale e pubblicato il calendario per i colloqui (che sono in fase di svolgimento: dal 24 al 31 ottobre 2022).

Alla luce della superiore esposizione in fatto, è evidente come la condotta tenuta dall'Amministrazione non sia stata improntata a criteri di trasparenza ed imparzialità.

Ed infatti, in violazione del bando e dei suoi allegati, è stato mutato, nello stesso giorno della prova tecnico-pratica, l'orario di percorrenza dell'itinerario prescelto, è stato introdotto un ulteriore checkpoint tra due punti di controllo ed infine a nessun candidato è stato comunicato

il punteggio ricevuto al termine della prova pratica, risultando dunque l'esclusione dei ricorrenti dalla successiva prova orale anche ingiusta ed immotivata.

E' bene evidenziare sin da subito come lo stravolgimento dei tempi di gara nel corso del giorno stesso della prova pratica, abbia stravolto il bando originariamente pubblicato che era inteso a selezionare soggetti con *“la professionalità richiesta dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività di guida vulcanologica, nonché la padronanza delle tecniche di guida in aree vulcaniche di persone e gruppi”* (cfr. art. 1 del bando di concorso di cui al D.A. n.2724).

Invece, attraverso tali arbitrarie modifiche, si è voluto individuare un target diverso di persone rispetto a quelle che si intendevano selezionare inizialmente. Si sono infatti preferiti velocisti e runner a persone che della Montagna e dello studio cartografico hanno fatto il cardine della propria vita.

Infatti, allenandosi per un percorso su un terreno che alterna campi lavici a percorsi privi di tracce da seguire, la scelta del sentiero migliore è frutto di uno studio cartografico accurato che consente di scegliere i dislivelli più adatti per garantirsi un minor dispendio di energie.

Ed anche il nuovo punto di controllo, creato il giorno della gara, ha stravolto la prova concorsuale e svantaggiato ulteriormente i soggetti che si sono sottoposti alla prova pratica il primo giorno (7 settembre).

Ed infine, come già sopra evidenziato, è stato pubblicato sul portale istituzionale solo un *“Calendario prove orali”* (cfr. **all.1 p.2**) che, senza alcuna indicazione di punteggio o motivazione, convoca soltanto alcuni soggetti a fare le prove orali escludendone, immotivatamente, altri.

Per quanto sopra si insiste nel presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione dell'art.3 L. n.241 del 1990, come recepito dalla L.R. n. 7 del 2019, per difetto di motivazione – Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. – violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico di selezione di cui al D.A. n.36 del 21.01.2022 - Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza nelle operazioni

concorsuali, illogicità manifesta, erronea ed insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità, contraddittorietà tra atti.

Alla luce dei fatti sopra esposti è evidente come, nell'ipotesi in esame, l'operato dell'Amministrazione non sia stato improntato a canoni di correttezza, imparzialità e trasparenza.

L'art. 1 della Legge n.241 del 1990, rubricato "*Principi generali dell'attività amministrativa*" statuisce: "*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*"

Orbene, nell'ipotesi in esame, le prove pratiche svoltesi sono state inficiate dall'immotivata, illegittima ed improvvisa decisione della Commissione di modificare le indicazioni contenute nel bando di concorso, mutando condizioni essenziali e peculiari per lo svolgimento dell'esame e su cui i candidati facevano affidamento. Ed infatti, il giorno della prova tecnico pratica, prima della partenza, è stato comunicato verbalmente un mutamento sostanziale dell'orario di percorrenza dell'itinerario scelto.

La possibilità di un mutamento dell'orario di percorrenza viene citato per la prima volta soltanto nel vademecum operativo inviato per pec il 2 Settembre e poi ribadito nel vademecum inviato il 6 settembre.

Ed infatti, l'art. 7.1 del bando, rubricato prova tecnico-pratica, nulla prevede in proposito: "*...l'itinerario prevederà, inoltre, oltre al punto di partenza e di arrivo, un congruo numero di punti di transito obbligatori. L'itinerario previsto è allegato al presente avviso con dettaglio dei punti e dei tempi richiesti...per potersi ritenere valida la prova deve essere svolta entro e non oltre il tempo massimo indicato insieme alla descrizione del percorso. La prova sarà superata da coloro che avranno terminato la traversata entro il tempo massimo stabilito...*".

Ed ecco dunque come la condotta della P.A. si ponga non soltanto in violazione delle disposizioni del bando, ma configuri anche un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra atti, che ricorre

quando l'Ente emette un atto incompatibile con uno emesso precedentemente e con cui si pone in evidente contraddizione: “...come affermato da questo tribunale proprio in analogia fattispecie, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà si può configurare (come è avvenuto nel caso di specie) anche laddove gli atti in asserita contraddizione provengano da una stessa autorità, onde si possa ritenere che questa, adottando di volta in volta soluzioni diverse, abbia inteso usare della sua potestà discrezionale per cause mutevoli, non aderenti al fini istituzionale che è assegnato dalla norma attributiva del potere” (cfr. **Tar Lazio, Sez. II ter, 27 febbraio 2014 n.2309; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2316**).

Peraltro è evidente come l'operato dell'Amministrazione, che ha modificato nelle more delle prove selettive le “regole del gioco”, abbia ingenerato confusione tra i candidati che avevano deciso di partecipare ad un determinato bando di concorso, sottoponendosi a delle prove per i quali era previsto un determinato tempo di percorrenza.

Ed infatti gli stessi, tutti soggetti esperti cartografi e con pluriennale attività nel settore del turismo ed ambientale, si sono preparati per la prova escursionistica facendo riferimento ai tempi ed ai percorsi indicati nell'allegato 3 del D.A. n.36 del 21.01.2022, sostitutivo dell'allegato 3 del D.A. precedente.

E' dunque chiaro che la repentina ed illegittima diminuzione della durata della prova e la reale distanza da percorrere - che si è dimostrata più lunga di circa tre km rispetto alle indicazioni del bando (23 Km anziché 19/20 Km) - ha falsato certamente la prestazione e l'esito dell'istruttoria nei confronti dei candidati, esito peraltro mai da loro conosciuto, dato che non sono stati comunicati ai ricorrenti i punteggi raggiunti nella prova tecnico pratica.

Peraltro, gli odierni ricorrenti, nonostante tali illegittime modifiche, sono comunque arrivati al punto di arrivo del percorso prescelto entro il termine originariamente previsto nell'allegato 3 del D.A. n.36. Pertanto la loro esclusione dal calendario ed elenco degli ammessi alle prove orali risulta assolutamente illegittima ed immotivata.

La Giurisprudenza amministrativa, a tal proposito, ha affermato “E' ormai principio consolidato e seguito dalle PP.AA. in generale che le procedure concorsuali debbano essere ispirate a regole di

chiarezza e trasparenza e quindi di pubblicità tali da rendere ostensibili lo svolgimento delle varie fasi e soprattutto quelle che attengono a operazioni strettamente procedurali e che non comportino valutazioni esclusivamente di natura discrezionale” (Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2014 n.572).

Come già sopra evidenziato, ai candidati che si sono sottoposti alla prova pratica non è mai stato comunicato il punteggio raggiunto al termine della prova.

Ciò costituisce una grave violazione del diritto di difesa previsto all’art. 24 e 113 Cost. secondo cui *“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”* e *“contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”*, oltre che una violazione di legge per difetto di motivazione. L’Amministrazione infatti si era prefissata di rispettare dei criteri di valutazione nell’esame dei candidati, al fine di assicurare la parità di trattamento, la trasparenza dell’azione amministrativa nonché l’effettività della tutela giurisdizionale, fissando un minimo di punteggio pari a 25 per l’ammissione alla fase successiva. Dunque la P.A. avrebbe dovuto dare ai ricorrenti la possibilità di comprendere l’*iter* logico-argomentativo seguito dagli esaminatori, nonché di conoscere almeno il voto attribuito al termine della prova pratica, secondo le modalità richiamate nel bando. Ma così evidentemente non è stato. In proposito, preme evidenziare come l’art.3 della Legge n.241 del 1990, come recepito dalla legislazione regionale, prevede l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (***“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.”***). L’obbligo di motivazione, anche nella sola forma di attribuzione del punteggio numerico, è finalizzato a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale del privato, consentendo al medesimo la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nell’adozione dell’atto, al fine di un effettivo e non formalistico controllo sul corretto esercizio del potere attribuito alla Pubblica Amministrazione.

Orbene, tornando all'ipotesi in esame, è chiaro come la condotta tenuta dall'Amministrazione abbia determinato l'illegittimità del provvedimento <<*tacito*>> di mancata ammissione alle prove orali, anche sotto il profilo del difetto di motivazione. Infatti è ormai orientamento pacifico in Giurisprudenza che “*il dovere di motivare i provvedimenti amministrativi rappresenta espressione di principi di pubblicità e trasparenza che ai sensi dell'art. 1 L. n.241 del 1990, sovrintendono all'intera attività amministrativa, in quanto diretti ad attuare sia i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione (art.97 comma 1), sia la tutela di altri interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei confronti della stessa amministrazione*” (cfr. Cons. Stato, sez. III, Sentenza 17 Settembre 2021 n.6320).

Alla luce di quanto sopra considerato e rappresentato, si insiste in ricorso.

Istanza cautelare e richiesta di Decreto *inaudita altera parte*

Da quanto sopra esposto si ravvisano dunque, nella fattispecie *de qua*, i presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare, nella forma della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e/o dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali che si stanno tenendo in questi giorni, considerata la sussistenza dell'indispensabile *fumus boni iuris e periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* è evidentemente comprovato dai fatti di causa e dalle motivazioni in fatto ed in diritto sopra esposte, mentre in merito al *periculum in mora*, preme sottolineare la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio che subirebbero i ricorrenti - nella loro sfera personale, professionale ed economica - se non fosse accolta la presente istanza cautelare, anche nella forma dell'emissione del Decreto *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a., atteso che le prove orali dell'avviso pubblico in esame sono in atto di svolgimento, come da calendario impugnato, dal 27 al 31 ottobre di questo mese. In aggiunta, a breve, inizierà il corso di formazione per guida vulcanologica.

Si insiste nella presente istanza cautelare.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, **i ricorrenti**, come sopra individuati e come sopra rappresentati e difesi e domiciliati, formulano le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*, **accogliere l'invocata tutela cautelare, anche inaudita altera parte**, in via provvisoria ed urgente, in quanto sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, indi, nel merito, **accogliere** il presente ricorso e per l'effetto, **annullare** i provvedimenti impugnati.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.

Con riserva di proporre motivi aggiunti.

Ai fini del c.u., si dichiara che trattandosi di pubblico concorso, il presente ricorso è soggetto al pagamento di un c.u. pari ad euro 325,00.

Si allegano:

- 1) calendario ed elenco degli ammessi alla prova orale del 7.10.2022;
- 2) vademecum del 2 Settembre;
- 3) vademecum del 6 settembre;
- 4) D.A. n.2724 del 12.10.2021;
- 5) D.A. n.36 del 21.01.2022;
- 6) D.D.G. n.262/S7 del 10.03.2022;
- 7) Avviso relativo alle date della prova pratica del 21.07.2022;
- 8) Ulteriore check point inserito il giorno della prova.

Catania-Palermo, lì 28.10.2022.

Avv. Maria Cristina Emmi

Avv. Maria Grazia Grasso

ECC.MO TAR PALERMO – Sezione Seconda

R.G. 1706 del 2022

Ricorso per motivi aggiunti con richiesta di sospensiva

Nell'interesse dei **Sigg.ri:**

Sciuto Lucia Grazia, nata a Catania (CT) l'11.03.1992, c.f. SCTLGR92C51C351O, residente in Trecastagni (CT) in via Bettino Ricasoli n.13; **Fedele Igor**, nato a Messina (ME) il 12.08.1971, c.f. FDLGRI71M12F158J, residente in Messina (ME) in via Torr. Trapani Compl. La Residenza sn; **Maenza Gaetano**, nato a Catania (CT) il 17.09.1963, c.f. MNZGTN63P17C351K, residente a Catania (CT) in Via Teocrito n.11; **Testaì Fabrizio Antonio**, nato a Catania (CT) il 20.10.1976, c.f. TSTFRZ76R20C351C, residente in Via Goffredo Mameli n.54, Mascalucia (CT); **Zappalà Giuseppe**, nato a Catania (CT) il 14.05.1981, c.f. ZPPGPP81E14C351O, residente a Viagrande (CT) nella via G. Garibaldi n.157, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso per motivi aggiunti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Cristina Emmi con studio in Catania (CT), Via Ardizzone Gioeni n.58 (C.F.: MMEMCR82L65E532M - PEC: mariacristina.emmi@pec.ordineavvocaticatania.it) e Maria Grazia Grasso del Foro di Catania (c.f. GRSMGR79T55C351E - pec: mariagrazia.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliati presso i domicili digitali dei predetti difensori.

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni di segreteria presso il numero di fax n. 095.5183293 o agli indirizzi pec sopra indicati.

-ricorrenti-

Contro

Regione Siciliana Presidenza, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, **Regione Siciliana Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo**, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore *p.t.*, **Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia**, in persona del Presidente *p.t.*, c.f. 93105900877, **Commissione Esaminatrice** nominata ai fini dell'Avviso pubblico "*per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica*", di cui al D.A. n.2724 del 12.10.2021, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, costituita in giudizio

-resistenti-

E nei confronti

- del **Sig. Dario Teri**, c.f. TREDRA81L27C351E, nato a Catania (CT) il 27.07.1981, non costituito in giudizio

-controinteressato-

Nel ricorso sopra indicato

Per l'ulteriore impugnazione, annullamento e sospensione *in parte qua*

- del Decreto Assessoriale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.3450/Gab del 2.12.2022, pubblicato il 2 Dicembre 2022 sul sito istituzionale della Regione Sicilia, contenente approvazione graduatoria definitiva relativa al concorso per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di "guida vulcanologica", giusto Verbale n.17 dell'11 novembre 2022 redatto dalla Commissione d'esame, costituente parte integrante del medesimo Decreto (**cf. all.1**), nella parte in cui non contiene i nominativi dei ricorrenti come ammessi al corso in epigrafe indicato;

- del Verbale n.17 dell'11 Novembre 2022 della Commissione d'Esame, costituente parte integrante del Decreto di cui sopra e pubblicato congiuntamente ad esso il 2.12.2022, nella parte in cui non contiene i nominativi dei ricorrenti come ammessi al corso in epigrafe indicato (**cf. all.1**);

- della nota interna dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.29051 del 5.09.2022, conosciuta tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022 (**cf. all.2**);

- del Verbale interno n. 6 del 2022 della Commissione d'Esame, conosciuta tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022 (**cf. all. n.3**);

- del Verbale n.10 del 2022 della Commissione d'Esame, conosciuta tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022 (**cf. all.n.4**), nella parte in cui assegna un punteggio errato e sfalsato nei confronti dei ricorrenti;

- ogni ulteriore atto, verbale, comunicazione anche solo verbale, presupposto o connesso e/o comunque consequenziale, anteriore e/o successivo, anche non meglio conosciuto, agli atti di cui sopra.

* * * * *

Nelle more del contenzioso in questione, al termine delle prove orali del concorso in esame, è stata approvata la graduatoria definitiva redatta dalla Commissione di esame, giusto Verbale n.17 dell'11 novembre 2022, costituente parte integrante del D.A.n.3450/GAB, del 2.12.2022, pubblicato in pari data (cfr. all.1).

Pertanto, con il presente ricorso per motivi aggiunti, si intendono impugnare i nuovi atti sopra menzionati i quali, anche per invalidità derivata, appaiono illegittimi per i seguenti

Motivi

Violazione e falsa applicazione dell'art.3 L. n.241 del 1990, come recepito dalla L.R. n. 7 del 2019, per difetto di motivazione – Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. – violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico di selezione di cui al D.A. n.36 del 21.01.2022 - Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza nelle operazioni concorsuali, illogicità manifesta, erronea ed insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità, contraddittorietà tra atti – Invalidità derivata degli atti successivi e presupponenti agli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Con il presente atto si insiste, in primo luogo, in tutti i motivi ed in tutte le censure contenute nei precedenti atti difensivi e verbali di causa. In secondo luogo, si intendono censurare i vizi degli atti odierni impugnati in quanto colpiti, non soltanto da invalidità derivata, ma anche da vizi propri (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2020 n.6922).

L'invalidità derivata si basa sul c.d. "principio di derivazione", secondo cui i vizi di un atto possono riverberarsi su un altro, in virtù del rapporto che li lega (**cf. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000 n.1561**).

L'illegittimità derivata di un atto amministrativo si ha in presenza di un rapporto di presupposizione, per cui l'annullamento dell'atto presupposto determina l'illegittimità di quello conseguente. Pertanto l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente che viene travolto e caducato, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (**cf. Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2008 n.6520; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n.1331 del 2008**).

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente come, nell'ipotesi in esame, gli atti odiernamente impugnati non soltanto sono colpiti da illegittimità derivata per gli stessi vizi già richiamati nel precedente ricorso e nella memoria difensiva, ma anche da vizi propri, come vedremo nel prosieguo. L'operato dell'Amministrazione nel caso in esame non è stato improntato a canoni di correttezza, imparzialità e trasparenza, in violazione dell'art. 1 della Legge n.241 del 1990, rubricato "*Principi generali dell'attività amministrativa*" che statuisce: "*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*"

Le prove pratiche svoltesi, infatti, sono state inficiate dall'immotivata, illegittima ed improvvisa decisione della Commissione di modificare le indicazioni contenute nel bando di concorso, mutando condizioni essenziali e peculiari per lo svolgimento dell'esame e su cui i candidati facevano affidamento.

Dall'allegato n.3 depositato dagli Enti Resistenti il 14.11.2022, si evince che il Presidente della Commissione del Concorso, già nel mese di Agosto scorso, con nota interna, rilevando differenze tra i due bandi (D.A. n.2724 del 2021 e nuovo D.A. n.36 del 2022, sostitutivo per intero dell'allegato 3 del precedente D.A), richiedeva chiarimenti all'Assessorato. Rilevava infatti come nel nuovo Decreto Assessoriale non fosse più presente la dicitura "*il tempo di riferimento, sulla base del quale verrà*

calcolato il tempo massimo...sarà comunicato all'atto della prova" e pertanto il Presidente domandava "... *che venga chiarito se il tempo di riferimento potrà essere comunicato all'atto della prova pratica...*". Non ottenendo riscontro, il Presidente della Commissione sollecitava un chiarimento lo scorso 2 Settembre. L'Assessorato riscontrava la nota in data 5 Settembre 22 (due giorni prima dell'inizio delle prove pratiche), con nota interna (cfr. all. n.2 dell'odierno deposito), affermando "*resta inteso il mantenimento della medesima dicitura riportata già nel precedente allegato relativa al tempo massimo per le prove previste (+50')*. In tal senso si rinvia a codesta Commissione la quantificazione del tempo massimo previsto per le singole prove d'esame entro i limiti fissati dall'Avviso". Nella sostanza l'Amministrazione, in violazione del bando e dei principi in materia di trasparenza nelle operazioni concorsuali, solo due giorni prima dell'inizio delle prove pratiche, assumeva la determinazione finale relativa alle "regole" da applicare alla medesima prova pratica; prova per la quale i candidati si preparavano da mesi, facendo riferimento al bando ed in particolare all'all.3 del D.A. n.36, che specificava i percorsi possibili ed i tempi per la prova. Risultano evidenti le censure sopra richiamate.

L'Assessorato, inoltre, con la medesima nota interna del 5 settembre (**nota prot. 29051 del 5.09.2022, cfr.all.2**) inviata al solo Presidente della Commissione, in merito al Vademecum redatto per la prova pratica, segnala: "*elementi non proprio coerenti con l'Avviso in parola*" e pertanto, a due giorni dall'inizio della prova tecnico-pratica "*rimanda ad ulteriori approfondimenti di Codesta Commissione da attivarsi con la necessaria urgenza del caso, in relazione all'imminente approssimarsi delle prove in questione*". Tutto ciò, come già esposto in ricorso, ha portato alla formazione dei due vademecum, differenti l'uno dall'altro, conosciuti dai candidati solo in data 2 e 6 settembre. Le superiori linee guida hanno ingenerato ulteriore confusione ai ricorrenti che, fino alla sera prima della prova pratica, non sapevano esattamente quale materiale fosse lecito portare per la prova. L'assenza di trasparenza si evince inoltre dagli stessi Verbali della Commissione redatti nei giorni precedenti le prove, ove vengono modificate più volte le indicazioni sull'utilizzo dei bastoncini, cancello orario ed altro (cfr. Verbale del 6 Settembre 2022, il giorno prima dell'inizio della prova pratica, **cfr. all.3 dell'odierno deposito**).

La Giurisprudenza amministrativa, a tal proposito, ha affermato *“E’ ormai principio consolidato e seguito dalle PP.AA. in generale che le procedure concorsuali debbano essere ispirate a regole di chiarezza e trasparenza e quindi di pubblicità tali da rendere ostensibili lo svolgimento delle varie fasi e soprattutto quelle che attengono a operazioni strettamente procedurali e che non comportino valutazioni esclusivamente di natura discrezionale”* (Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2014 n.572). Sono evidenti le illegittimità sopra riscontrate.

Lo stesso Verbale sopra richiamato (quello del 6 settembre), peraltro, conferma in pieno ciò che era stato già affermato in ricorso relativamente alla creazione di un nuovo punto di controllo la mattina stessa della prova. Tutto ciò in violazione delle indicazioni contenute nell’allegato 3 del D.A. n.36 che specificava esattamente i punti di controllo previsti. Infatti nel Verbale del 6 Settembre, (giorno prima della prova pratica), si legge testualmente: *“... il Sig. Valenti <<componente Commissione guida alpina istruttore>> nota inoltre che i due punti di controllo n. III e IV previsti dall’allegato n.3 al bando, sono molto lontani tra loro... Suggerisce di aggiungere un punto intermedio lungo il percorso alla base del Monte Pizzillo...la Commissione all’unanimità approva”*. Punto di controllo che, come già esposto in ricorso, ha ulteriormente sfalsato la prova dei candidati.

La lettura del Verbale n.6 (quello del giorno prima dell’inizio delle prove pratiche) va approfondito ulteriormente. Nel medesimo si richiama il contenuto della nota dell’Assessorato sul tempo della prova ed a pagina n.3 si afferma testualmente: *“il Sig. Valenti comunica di aver svolto il sopralluogo tecnico del percorso.... col tempo di 6 ore e 11 minuti... Spiega che il metodo utilizzato nel bando per la determinazione approssimativa del tempo di percorrenza (c.d. metodo svizzero) si riferisce ad un tempo medio per escursionisti ed è inadeguato per una selezione... Prevedendo che, utilizzando come tempo massimo quello “indicativo” di “circa sette ore e mezza”, sarà molto probabile che la prova sarà superata col punteggio massimo da quasi tutti i partecipanti, vanificando la funzione selettiva della prova tecnica, suggerisce di basarsi su un metodo empirico e di correggerlo secondo un criterio di ragionevolezza”*. Anche qui è evidente come l’Amministrazione, il giorno prima dell’inizio delle prove, non soltanto stabilisca

di restringere il tempo della prova, ma decida addirittura di modificare “il metodo da utilizzare” per selezionare i candidati, atteso che quello indicato nel bando viene ritenuto “inadeguato” ed avrebbe portato al superamento della prova da quasi tutti i partecipanti. Ciò viene confermato dalla stessa Amministrazione in memoria, ove ammette che le prove sono state rese più impegnative (cfr. p. 5 della memoria). Anche in questo caso, la violazione del bando appare evidente. Tutto ciò ha portato ad una modalità della prova sfalsata e, data la riduzione dei tempi della prova, ad un’attribuzione di punteggio errata ai ricorrenti (dato il calcolo delle penalità) ed alla loro esclusione. Punteggio che si contesta e che è stato conosciuto soltanto attraverso il deposito documentale dell’Amministrazione del 14.11.2022 (**cfr. Verbale n.10, all.n.4 dell’odierno deposito**).

Si insiste in atti.

Istanza cautelare

Da quanto sopra esposto si ravvisano dunque, nella fattispecie *de qua*, i presupposti per la concessione di un provvedimento cautelare, nella forma della sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e/o dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove orali, anche mediante una sessione suppletiva da convocare, ed al corso per guida vulcanologica.

Ciò considerata la sussistenza dell’indispensabile *fumus boni iuris e periculum in mora*.

Il *fumus boni iuris* è evidentemente comprovato dai fatti di causa e dalle motivazioni in fatto ed in diritto sopra esposte, mentre in merito al *periculum in mora*, preme sottolineare la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio che subirebbero i ricorrenti - nella loro sfera personale, professionale ed economica - se non fosse accolta la presente istanza cautelare, atteso che le prove orali sono state terminate, è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva degli ammessi al corso e dunque, a breve, avrà inizio il corso per guida vulcanologica per i soggetti ammessi.

Si insiste nella presente istanza cautelare.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, **i ricorrenti**, come sopra individuati e come sopra rappresentati e difesi e domiciliati, formulano le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*, **accogliere l'invocata tutela cautelare**, in via provvisoria ed urgente, in quanto sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, indi, nel merito, **accogliere** il presente ricorso e per l'effetto, **annullare** i provvedimenti impugnati.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.

Ai fini del c.u., per i motivi aggiunti, si dichiara che trattandosi di pubblico concorso, il presente ricorso è soggetto al pagamento di un c.u. pari ad euro 325,00.

Si allegano:

- 9) D.A. n.3450/Gab del 2.12.2002, contenente anche il Verbale n.17 dell'11.11.2022;
- 10) Nota interna dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.29051 del 5.09.2022, conosciuta tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022;
- 11) Verbale interno n. 6 del 2022 della Commissione d'Esame, conosciuto tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022;
- 12) Verbale n.10 del 2022 della Commissione d'Esame, conosciuto tramite il deposito documentale dell'Avvocatura dello Stato del 14.11.2022.

Catania-Palermo, li 28.12.2022.

Avv. Maria Cristina Emmi

Avv. Maria Grazia Grasso

ECC.MO TAR PALERMO – Sezione Seconda

R.G. 1706 del 2022

Secondo Ricorso per motivi aggiunti

Nell'interesse dei **Sigg.ri:**

Sciuto Lucia Grazia, nata a Catania (CT) l'11.03.1992, c.f. SCTLGR92C51C351O, residente in Trecastagni (CT) in via Bettino Ricasoli n.13; **Fedele Igor**, nato a Messina (ME) il

12.08.1971, c.f. FDLGRI71M12F158J, residente in Messina (ME) in via Torr. Trapani Compl. La Residenza sn; **Maenza Gaetano**, nato a Catania (CT) il 17.09.1963, c.f. MNZGTN63P17C351K, residente a Catania (CT) in Via Teocrito n.11; **Testaì Fabrizio Antonio**, nato a Catania (CT) il 20.10.1976, c.f. TSTFRZ76R20C351C, residente in Via Goffredo Mameli n.54, Mascalucia (CT); **Zappalà Giuseppe**, nato a Catania (CT) il 14.05.1981, c.f. ZPPGPP81E14C351O, residente a Viagrande (CT) nella via G. Garibaldi n.157, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso per motivi aggiunti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Cristina Emmi con studio in Catania (CT), Via Ardizzone Gioeni n.58 (C.F.: MMEMCR82L65E532M - PEC: mariacristina.emmi@pec.ordineavvocaticatania.it) e Maria Grazia Grasso del Foro di Catania (c.f. GRSMGR79T55C351E - pec: mariagrazia.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it), ed elettivamente domiciliati presso i domicili digitali dei predetti difensori.

Si dichiara di volere ricevere le comunicazioni di segreteria presso il numero di fax n. 095.5183293 o agli indirizzi pec sopra indicati.

-ricorrenti-

Contro

Regione Siciliana Presidenza, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, **Regione Siciliana Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo**, c.f. 80012000826, in persona dell'Assessore *p.t.*, **Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia**, in persona del Presidente *p.t.*, c.f. 93105900877, **Commissione Esaminatrice** nominata ai fini dell'Avviso pubblico "*per la selezione di n.80 partecipanti al corso di abilitazione alla professione di guida vulcanologica*", di cui al D.A. n.2724 del 12.10.2021, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *p.t.*, tutti rappresentati, difesi e domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, costituita in giudizio

-resistenti-

E nei confronti

- del Sig. Dario Teri, c.f. TREDRA81L27C351E, nato a Catania (CT) il 27.07.1981, non costituito in giudizio

-controinteressato-

- dei Sigg.ri Aiello Toni, c.f. LLATNO88P18C351D, nato a Catania (CT) il 18 Settembre 1988 e Fazio Giovanni, c.f. FZAGNN92L01C251P, nato a Catania il 1 luglio 1992, entrambi rappresentati, difesi e domiciliati presso il loro procuratore, Avv. Fabio Lo Presti (c.f. LPRFBA68L03C351C – pec: fabio.lopresti@pec.ordineavvocaticatania.it)

-interventuti ad opponendum-

Nel ricorso sopra indicato

Per l'ulteriore impugnazione ed annullamento

- del Decreto Assessoriale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n.499/GAB del 13.04.2023, pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Regione Siciliana, recante *“modifica avviso tempistica corso guide vulcanologiche”* (cfr. all.1).

- ogni ulteriore atto, verbale, comunicazione anche solo verbale, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, anteriore e/o successivo, anche non meglio conosciuto, all'atto di cui sopra.

* * * * *

Nelle more del contenzioso in questione, è intervenuto il Decreto Assessoriale di cui sopra che ha decretato, attraverso un unico articolo: *“...è modificato il punto 3 dell'Avviso pubblico allegato al D.A. n.2724 del 12.01.2021 con nuova indicazione della conclusione del corso di formazione dei candidati idonei, di cui al D.A. n.3450 del 2 dicembre 2022, entro la data del 31 ottobre 2023 per la prima e seconda classe ed entro la data del 31 luglio 2024 per la terza e quarta classe”* (termini inizialmente fissati per il 20 Giugno 2022 ed il 30 Aprile 2023).

Orbene, la nuova tempistica che è stata determinata con il Decreto Assessoriale oggi impugnato risulta particolarmente stringente e contrasta con i tempi della definizione del presente giudizio

contenzioso, escludendo completamente i candidati ricorrenti - oggi riammessi con riserva alle prove concorsuali - dalla possibilità di potere anch'essi partecipare al corso in esame e portarlo a termine.

Infatti preme evidenziare come il C.G.A.R.S., adito in sede di appello cautelare avverso l'Ordinanza del Tar sede di Palermo n.54 del 2023, abbia accolto la domanda cautelare *“ai fini dell'ammissione con riserva degli istanti al corso al prosieguo della procedura”*.

Pur tuttavia, nonostante tale provvedimento esecutivo emesso dal Giudice Amministrativo, l'Amministrazione non ha - fino ad ora - in alcun modo dato seguito allo stesso, non adempiendo all'ordine del Giudice di riammettere con riserva alle prove concorsuali i candidati.

Pertanto, con il presente ricorso per motivi aggiunti, si intendono impugnare i nuovi atti sopra menzionati i quali, anche per invalidità derivata, appaiono illegittimi per i seguenti

Motivi

Violazione e falsa applicazione dell'art.3 L. n.241 del 1990, come recepito dalla L.R. n. 7 del 2019, per difetto di motivazione – Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. – violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'avviso pubblico di selezione di cui al D.A. n.36 del 21.01.2022 - Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza nelle operazioni concorsuali, illogicità manifesta, erronea ed insufficiente istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, violazione del principio di ragionevolezza e di imparzialità, contraddittorietà tra atti – Invalidità derivata degli atti successivi e presupponenti agli atti impugnati con il ricorso introduttivo

Con il presente atto si insiste, in primo luogo, in tutti i motivi ed in tutte le censure contenute nei precedenti atti difensivi e verbali di causa. In secondo luogo, si intendono censurare i vizi degli atti odierni impugnati in quanto colpiti da invalidità derivata (**cf. Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2020 n.6922**).

L'invalidità derivata si basa sul c.d. "principio di derivazione", secondo cui i vizi di un atto possono riverberarsi su un altro, in virtù del rapporto che li lega (**cf. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2000 n.1561**).

L'illegittimità derivata di un atto amministrativo si ha in presenza di un rapporto di presupposizione, per cui l'annullamento dell'atto presupposto determina l'illegittimità di quello conseguente. Pertanto l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente che viene travolto e caducato, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (**cf. Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2008 n.6520; Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n.1331 del 2008**).

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente come, nell'ipotesi in esame, gli atti odiernamente impugnati sono colpiti da illegittimità derivata per gli stessi vizi già richiamati nel precedente ricorso e nei precedenti atti.

L'operato dell'Amministrazione nel caso in esame non è stato improntato a canoni di correttezza, imparzialità e trasparenza, in violazione dell'art. 1 della Legge n.241 del 1990, rubricato "*Principi generali dell'attività amministrativa*" che statuisce: "*l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*"

Le prove pratiche svoltesi, infatti, sono state inficiate dall'immotivata, illegittima ed improvvisa decisione della Commissione di modificare le indicazioni contenute nel bando di concorso, mutando condizioni essenziali e peculiari per lo svolgimento dell'esame e su cui i candidati facevano affidamento.

Nella sostanza l'Amministrazione, in violazione del bando e dei principi in materia di trasparenza nelle operazioni concorsuali, solo due giorni prima dell'inizio delle prove pratiche, stabiliva le "regole" da applicare alla medesima prova pratica; prova per la quale i candidati si preparavano da mesi, facendo riferimento al bando ed in particolare all'all.3 del D.A. n.36, che specificava i percorsi possibili ed i tempi per la prova. Risultano evidenti le censure sopra richiamate. L'assenza di

trasparenza si evince inoltre dagli stessi Verbali della Commissione redatti nei giorni precedenti le prove, ove vengono modificate più volte le indicazioni sull'utilizzo dei bastoncini, cancello orario ed altro (cfr. Verbale del 6 Settembre 2022, il giorno prima dell'inizio della prova pratica). La Giurisprudenza amministrativa, a tal proposito, ha affermato "*E' ormai principio consolidato e seguito dalle PP.AA. in generale che le procedure concorsuali debbano essere ispirate a regole di chiarezza e trasparenza e quindi di pubblicità tali da rendere ostensibili lo svolgimento delle varie fasi e soprattutto quelle che attengono a operazioni strettamente procedurali e che non comportino valutazioni esclusivamente di natura discrezionale*" (Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2014 n.572). Sono evidenti le illegittimità sopra riscontrate.

Lo stesso Verbale sopra richiamato (quello del 6 settembre), già impugnato con i precedenti motivi aggiunti, peraltro, conferma in pieno ciò che era stato già affermato in ricorso relativamente alla creazione di un nuovo punto di controllo la mattina stessa della prova, oltre ad altre irregolarità. Tutto ciò in violazione delle indicazioni contenute nell'allegato 3 del D.A. n.36 che specificava esattamente i punti di controllo previsti.

Tutto ciò ha portato ad una modalità della prova sfalsata e, data la riduzione dei tempi della prova, ad un'attribuzione di punteggio errata ai ricorrenti (dato il calcolo delle penalità) ed alla loro esclusione.

Si insiste in atti.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, **i ricorrenti**, come sopra individuati e come sopra rappresentati e difesi e domiciliati, formulano le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tar adito, *contrariis reiectis*, **accogliere** il presente ricorso e per l'effetto, **annullare** i provvedimenti impugnati.

Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge.

Ai fini del c.u., per i motivi aggiunti, si dichiara che trattandosi di pubblico concorso, il presente ricorso è soggetto al pagamento di un c.u. pari ad euro 325,00.

Si allegano:

13) D.A. n.499/Gab del 13.04.2023.

Catania-Palermo, lì 7.06.2023.

Avv. Maria Cristina Emmi

Avv. Maria Grazia Grasso

-Elenco controinteressati: segue nelle tre pagine successive:

	Id	CANDIDATO	PRATICA	TITOLI	COLLOQUIO	TOTALE
1	41	GRECO FILIPPO	50	7	38	95
2	27	DI BELLA MARCO	49	3	38	90
3	77	PULVIRENTI FABIO	50	6	34	90
4	12	BRACONI MASSIMO	50	0	39	89
5	20	COSENTINO MARCO	50	5	34	89
6	31	DI STEFANO EMILIANO	50	5	34	89
7	97	TURNATURI PAOLO	50	3	36	89
8	30	DI GIORGI GIOVANNI	50	5	33	88
9	60	MODICA VINCENZO	50	3	35	88
10	24	CUTORE LUIGI	50	3	34	87
11	44	IACOLINO GIUSEPPE	50	6	31	87
12	48	LAMBERTUCCI LINDA	50	5	32	87
13	57	MARINO ALESSIO	50	5	32	87
14	59	MESSINA MIRKO	49	5	33	87
15	92	TERI DARIO	50	0	37	87
16	98	VENTO SIMONE	50	2	35	87
17	26	DE GIORGIO GIOVANNI	48	7	31	86
18	78	PULVIRENTI SIMONE SALVATORE	50	5	31	86
19	45	ISAYA FRANCESCO	50	7	28	85
20	88	SCARAMELLI ANTONIO	49	5	31	85
21	93	TERI PAOLO	50	0	34	84
22	94	TOMASELLO VINCENZO	50	5	29	84
23	99	VULLO ALESSANDRO GIUSEPPE	50	7	27	84
24	7	BACILLIERE GIULIA	50	4	29	83
25	61	MORINA CLAUDIO NICOLA	50	5	27	82
26	100	ZUCCARELLO FABRIZIO	50	0	32	82
27	25	D'ARRIGO PIERA	50	0	31	81

28	39	GIUFFRIDA SERGIO GIOVANNI	50	0	31	81
29	49	LATINA ARTURO	50	3	28	81
30	58	MARTINICO GIUSEPPE	50	5	26	81
31	83	RANDAZZO GIOVANNI LUCA	50	0	31	81
32	87	SCANDURRA ANTONINO	49	0	32	81
33	34	FAZIO DARIO	50	8	22	80
34	73	PRIVITERA GIUSEPPE	50	7	23	80
35	18	CHIAVETTA LEONARDO	50	0	29	79
36	19	CONSOLI MARIO PIO GIACOMO	50	0	29	79
37	21	COSTA RICCARDO	50	5	24	79
38	71	PORTARO BASILIO	50	0	29	79
39	84	RUSSO SEBASTIANO	46	5	28	79
40	85	SABATINO DAVIDE	50	5	24	79
41	5	ASERO ANTONIO	50	0	28	78
42	52	LIUZZO RAFFAELE	50	0	28	78
43	3	AMORE EDOARDO	50	0	27	77
44	15	CALABRESE FRANCESCO	50	5	22	77
45	28	DI BELLA MICHELE	44	5	28	77
46	11	BRACONI SIMONE	50	0	26	76
47	35	FEDERICO ROCCO	42	2	32	76
48	37	GALASSO MARCO	50	0	26	76
49	43	GUZZETTA ALESSANDRO GABRIELE	50	5	20	75
50	54	LO GIUDICE ALESSANDRO	50	0	25	75
51	56	LO SCAVO DARIO	50	0	25	75
52	64	OLIVA GIUSEPPE	50	0	24	74
53	79	QUACECI GIUSEPPE	50	0	24	74
54	38	GIRGENTI GIACOMO	50	0	23	73
55	67	PERRICELLI DANIELE	50	5	18	73
56	80	RACITI SEBASTIANO ENRICO	50	2	21	73
57	95	TORRISI ANGELO	50	0	23	73
58	2	ALESSI MARCO	31	7	34	72
59	10	BONAVENTURA JONATHAN	50	2	20	72
60	40	GIUSTOLISI TIZIANA	45	0	27	72
61	51	LEO NICOLA	50	1	21	72
62	82	RAGONESE SALVATORE	50	0	22	72
63	23	COCUCCIO GIUSEPPE	50	0	21	71
64	69	PICCOLO ANGELICA	50	0	21	71
65	6	BACHERINI STEFANIA	33	0	37	70
66	9	BONANNO GIUSEPPE	46	2	22	70
67	16	CANAVESE LUCA	50	0	20	70
68	32	EMMI DANIELE	50	0	20	70
69	13	BRUNO FAUSTO	50	0	19	69

70	29	DI FAZIO SANTI CARMELO	49	0	20	69
71	17	CANNAVO' SALVATORE	30	4	34	68
72	50	LAURENTINI EMANUELE	50	0	18	68
73	90	SERAFICA GIOACCHINO	37	0	31	68
74	96	TROPEA FABRIZIO	50	0	18	68
75	42	GRICOLI GIANLUCA	50	0	17	67
76	62	MOSCHETTO GINO	50	0	17	67
77	65	ORTO RICCIARI ANDREA	50	0	17	67
78	74	PRIVITERA FLAVIO UGO	46	0	21	67
79	89	SCUDERI ANTONIO	29	3	35	67
80	86	SCALIA MASSIMO	34	3	29	66
81	1	AIELLO TONI	49	0	16	65
82	33	FAZIO GIOVANNI	50	7	8	65
83	47	LA PILA GIUSEPPE	50	5	10	65
84	68	PERRICELLI GIANLUCA	34	5	25	64
85	8	BELLA LORENZO	46	0	17	63
86	75	PRIVITERA ANGELO GIOVANNI	26	0	36	62
87	36	FINOCCHIARO ELIA	25	0	36	61
88	76	PULEO VITO	50	0	11	61
89	70	POETA SANTI	29	0	31	60
90	91	SORTINO GIUSEPPE	30	5	25	60
91	46	LA FAVOCI GIUSEPPE	37	0	21	58
92	63	NICOLOSI ALFIO	32	0	26	58
93	72	PRIMA FRANCESCO	30	0	28	58
94	66	PAGANO SALVATORE	33	0	21	54
95	81	RACITI SEBASTIANO	42	0	12	54
96	55	LO PRESTI GIUSEPPE ANTONIO	33	0	17	50
97	4	AQUILONE LUCA	26	0	24	50
98	14	BRUNO ANTONIO	25	2	22	49
99	22	CUBITO GIANCARLO	34	0	15	49
100	53	LO CASTRO LUCA	25	2	21	48

Con osservanza.

Catania, 28.07. 2023.

Avv. Maria Cristina Emmi